



COMUNE DI ROVESCALA

Provincia di Pavia

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 27/02/2025

OGGETTO: ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE: DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLA PIAZZA COMUNALE PER I GIORNI 2 - 9 - 16 - 23 - 30 MARZO 2025.

IL SINDACO

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2025 ad oggetto *“APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PRIMAVERA DEI VINI” ORGANIZZATA DALLA PROLOCO DI ROVESCALA. CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”*;

Vista la necessità di regolamentare secondo le norme del Codice della Strada la circolazione stradale;

Considerato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D.L. n. 285 del 30/04/1992), l'Ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Ritenuto che, per il regolare svolgimento della manifestazione denominata *“PRIMAVERA DEI VINI”*, nonché per l'adozione di misure a salvaguardia dell'incolumità pubblica, si rende necessario interdire temporaneamente la sosta ed il traffico veicolare (ad eccezione dei mezzi di pubblico soccorso):

- **nella piazza Comunale, dalla Chiesa fino al Palazzo Municipale in Via Roma n. 5, dalle ore 07:00 alle ore 20:00 dei giorni 2 - 9 - 16 - 23 - 30 marzo 2025;**

Visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.d.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

Il divieto di sosta e di transito dei veicoli (ad eccezione dei mezzi di pubblico soccorso):

- **nella piazza Comunale, dalla Chiesa fino al Palazzo Municipale in Via Roma n. 5, dalle ore 07:00 alle ore 20:00 dei giorni 2 - 9 - 16 - 23 - 30 marzo 2025;**

DISPONE

La regolamentazione di cui sopra verrà portata a conoscenza dell'utenza mediante l'apposizione di idonea segnaletica mobile temporanea, predisposta almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.

AVVERTE

a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 30 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ed in alternativa entro 120 gg. al Capo dello Stato.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Il Sindaco
Nicola Dellafiore